

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3261

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **GIORDANO**

*Presentata 6 novembre 1974*

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, « Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica », concernenti la composizione dei consigli di istituto degli istituti tecnici professionali e dei licei artistici

**ONOREVOLI COLLEGHI!** — Con la legge 30 luglio 1973, n. 477, il Parlamento ha inteso regolare il rapporto di lavoro del personale che opera nella scuola, nell'ambito di una diversa struttura dell'apparato scolastico, ritenendosi non più corrispondente alle condizioni attuali della società italiana la struttura centralizzata in atto.

In particolare — di fronte alla forte richiesta di partecipazione al processo educativo della società, proveniente dai giovani, dalle famiglie, dagli operatori economici, dai lavoratori, dagli ambienti politici e culturali, e nella considerazione che lo Stato non può gestire in esclusiva l'educazione dei giovani, che nella scuola trova uno dei suoi momenti più tipici e significativi — si decise di istituire consigli di gestione per tutte le scuole di ogni ordine e grado (istituti e circoli didattici), affidandoli ai rappresentanti eletti dei genitori, degli alunni, dei docenti e dei non docenti.

Questi consigli realizzano quella che è stata chiamata gestione democratica e collegiale

della scuola, e da taluni anche gestione sociale.

La qualificazione di « sociale » data alla gestione nuova dei consigli di istituto e di circolo è risultata parzialmente impropria, perché non si è realizzata secondo la domanda insistente e giustificata delle componenti sociali (operatori economici e sindacati), le quali ritenevano urgenti concreti collegamenti tra scuola e società attraverso la creazione di consigli in cui gli educatori propriamente detti (docenti e genitori) e gli operatori sociali si trovassero uniti e in collaborazione a creare il quadro culturale e il modello pedagogico della scuola, e a gestire conseguentemente insieme l'educazione dei giovani.

Che l'istanza « sociale » di questa nuova gestione democratica e collegiale della scuola, fosse un aspetto complementare ed essenziale del nuovo assetto strutturale scolastico, trova conferma nel fatto che — non essendosi introdotte le componenti sociali nei consigli di circolo e di istituto — è stato creato appositamente il distretto scolastico, come nuovo

momento organizzativo in cui introdurre le forze operative della società: nel consiglio di distretto, infatti, sono presenti, con le componenti del livello istituto e circolo, anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, i rappresentanti dei lavoratori autonomi, i rappresentanti degli imprenditori, i rappresentanti degli amministratori comunali.

Nel consiglio di distretto si viene così ad attuare, anche se ad un livello ancora distaccato dalla vera comunità educante rappresentato dall'istituto o dal circolo didattico, quell'essenziale collaborazione tra scuola e società di cui si è detto sopra.

L'assenza delle componenti sociali a livello di istituto è venuta a determinare una situazione, che si può definire strana, per tre categorie di istituti: gli istituti tecnici, gli istituti professionali e i licei artistici.

Questi istituti, infatti, in base alle rispettive leggi istitutive (legge 15 giugno 1931, n. 889; regio decreto 21 settembre 1938, numero 2038; legge 9 aprile 1962, n. 163; e modifiche successive), erano retti da consigli di amministrazione, di cui facevano parte componenti nominati dagli enti locali, dalle camere di commercio e da enti privati che contribuivano con fondi al loro finanziamento.

In effetti la preparazione fornita da queste scuole aveva finalità così chiaramente e strettamente collegate con le esigenze economiche dell'ambiente sociale in cui e per cui sorgevano (« gli istituti di istruzione tecnica sono istituti ... quando l'istituzione sia necessaria in relazione alle esigenze dell'economia locale e quando ... siano assicurati i mezzi per l'impianto ed il funzionamento della scuola o istituto ex articolo 22 legge 15 giugno 1931, n. 889 »), che non si poteva disconoscere la necessità che gli operatori economici interessati alla preparazione tecnico-professionale dei giovani fossero direttamente presenti nella amministrazione degli istituti in questione.

La domanda sociale di preparazione scolastica idonea e confacente alle esigenze del mondo del lavoro — divenuta viva e insopprimibile ai giorni nostri e destinata a dare fondamento alla identità nuova della scuola — era quindi già avvertita, e in certa misura soddisfatta, nei tempi in cui si delineò la necessità di istituire scuole per la preparazione tecnica, professionale e artistica dei giovani.

Con la legge 30 luglio 1973, n. 477 — nonostante lo scopo del provvedimento, che è quello di dare una gestione sociale, o almeno un avvio ad essa, per tutte le scuole italiane — gli istituti tecnici, professionali ed artistici, si

troveranno a subire una diminuzione di presenza sociale nei loro consigli di amministrazione, anziché un aumento.

Infatti, dovendosi allineare alle norme che la legge n. 477 detta per i consigli di gestione di tutte le scuole italiane, anche i suddetti istituti avranno consigli composti da genitori, alunni, docenti e non docenti, con l'assenza delle attuali rappresentanze del mondo economico ed amministrativo.

Per questi istituti, in altri termini, la legge opera in modo riduttivo di posizioni già acquisite, invece che come innovatrice e introduttrice di elementi nuovi in termini sociali.

Si comprende la portata di questa riduttività, se si tien conto della composizione attuale dei consigli di amministrazione dei suddetti istituti.

#### *Istituti tecnici e professionali:*

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, uno dei quali assolve le funzioni di presidente;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura competente per territorio;

il preside dell'istituto, che esercita anche le funzioni di segretario;

un rappresentante dell'amministrazione comunale (per i soli istituti tecnici nautici e per gli istituti professionali di tutti i tipi);

un rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura (per i soli istituti tecnici e professionali agrari);

un rappresentante dell'Ente nazionale per il turismo (per i soli istituti professionali alberghieri).

Possono essere chiamati a far parte del consiglio di amministrazione anche quelle persone e i rappresentanti di quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'istituto.

#### *Istituti e scuole di istruzione artistica:*

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante del comune;

il capo dell'istituto o della scuola che, coadiuvato dal segretario economo, esercita le funzioni di segretario;

un insegnante eletto dal collegio dei professori;

(eventuali) non più di due persone o rappresentanti di enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.

Sembra, pertanto, opportuno considerare seriamente la possibilità di modificare con urgenza la legge 30 luglio 1973, n. 477, in modo che quegli istituti, che nel loro consiglio di amministrazione già avevano rappresentanti degli enti locali e di organismi economici, possano continuare a mantenere tali rappresentanze in aggiunta a quelle che la legge stabilisce per tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Risulterebbe, infatti, la legge una traduzione deviata delle intenzioni del legislatore, se, volendo innovare in senso sociale la gestione della scuola, privasse di rappresentanti per così dire sociali quegli istituti che già li posseggono.

Per questa ragione con la presente proposta di legge si intende integrare i consigli di gestione come stabiliti dalla legge 30 luglio 1973, n. 477.

a) *Per gli istituti tecnici professionali:*

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;

un rappresentante dell'amministrazione comunale;

un rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura (per gli istituti tecnici e professionali agrari);

un rappresentante dell'ente provinciale per il turismo (per gli istituti professionali alberghieri).

b) *Per i licei artistici:*

un rappresentante del comune;

due rappresentanti di enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Negli istituti tecnici professionali, i consigli di istituto stabiliti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sono integrati da: un rappresentante dell'amministrazione provinciale; un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio; un rappresentante dell'amministrazione comunale; un rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura (per gli istituti tecnici e professionali agrari); un rappresentante dell'ente provinciale per il turismo (per gli istituti professionali alberghieri).

Il consiglio di istituto degli istituti tecnici professionali è presieduto da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori, degli studenti o tra i rappresentanti di cui al comma precedente.

### ART. 2.

Nei licei artistici, i consigli di istituto stabiliti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sono integrati da un rappresentante del comune e da due rappresentanti di enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto, designati dal consiglio comunale.

Il consiglio di istituto dei licei artistici è presieduto da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori, degli studenti o tra i rappresentanti di cui al comma precedente.